

Ciclo di Iniziative di Aggiornamento e Incontro COMLAS 2025

**ASSICURAZIONE E ANALOGHE MISURE PER LA GESTIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE STRUTTURE SANITARIE:
Q.&A. IN VISTA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 232/2023 A MARZO 2026**

Mercoledì 12 Novembre 2025

Marco Capecchi

Professore di diritto privato presso il dip. Giurisprudenza Unige – partner FGA

Entrata in vigore

Art 10 preleggi Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto

DM 232-2023 Art. 18 c. 4 Le strutture sanitarie adeguano le misure organizzative e finanziarie previste al Titolo III entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

I presupposti per le analoghe misure

Art. 9 Misure analoghe alle coperture assicurative

Le strutture sanitarie, ai fini della copertura di cui all'articolo 3, comma 1 e 4, possono ricorrere, **in alternativa al contratto di assicurazione, alle misure analoghe** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p).

La scelta di operare mediante assunzione diretta del rischio deve risultare da apposita delibera approvata dai vertici delle strutture sanitarie che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento, eventualmente unitario, anche per la gestione dei processi di acquisto dei servizi assicurativi e le motivazioni sottese.

Art. 1 definizioni

p) **misure analoghe**: misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera che prevedono **l'assunzione diretta, totale o parziale**, del rischio da parte della struttura;

q) **SIR**: (Self Insurance Retention) **quota di rischio** non trasferita al mercato assicurativo e gestita in proprio dalla struttura assicurata anche in termini di corrispondente gestione, istruzione e liquidazione del sinistro;

r) **franchigia**: elemento integrante della polizza di assicurazione che costituisce la **parte del danno** che rimane a carico dell'assicurato ed espressa in valore assoluto. La opposizione di franchigia impegna comunque l'assicuratore alla gestione del sinistro.

Art. 10 Fondo rischi

1. La struttura che opera mediante assunzione diretta del rischio costituisce un fondo specifico a copertura dei rischi individuabili al termine dell'esercizio e **che possono dar luogo a richieste di risarcimento a carico della struttura.**

Art. 15 Rapporti tra assicuratore e struttura nella gestione del sinistro

1. (...) , i rapporti tra assicuratore e struttura, nei casi in cui una quota del rischio sia condotta **in auto-ritenzione del rischio o di franchigia**, sono rimessi ad appositi **protocolli di gestione obbligatoriamente stipulati tra le parti ed inseriti in polizza**, volti a disciplinare, in particolare, i criteri e le modalità di gestione coordinata, liquidazione e istruzione del sinistro, nonché di valutazione del danno da risarcire.

1 protocolli di gestione garantiscono il massimo **coordinamento** tra l'assicuratore e la struttura, nei processi liquidativi, anche ai fini di una formulazione condivisa dell'offerta, a tutela dei terzi danneggiati e della qualità del servizio complessivamente erogato.

2. **La struttura, in completa o parziale. auto-ritenzione del rischio, o con copertura assicurativa, gestisce il sinistro, avvalendosi di un apposito Comitato Valutazione Sinistri, proprio o in convezione, previa individuazione del ruolo e delle funzioni con apposito regolamento o atto organizzativo.**

Casistica

Struttura con polizza con franchigia?

Struttura con polizza con SIR?

Struttura con polizza pluriennale già in corso al marzo 2026?

- senza franchigia o sir
- con franchigia o sir

MISURE COMUNI

- Delibera di scelta del regime
- Costituzione del centro monitoraggio del rischio
- Serie storica
- Relazione annuale su andamento rischi

MISURE AGGIUNTIVE PER SIR

- Fondo rischi
- Fondo sinistri
- Protocolli sinistri
- CVS
- CGS